

Francesco Gaudioso

IN NOME DEL MORTO. VESCOVI E TESTAMENTI DELL'ANIMA NEL REGNO DI NAPOLI (SECOLI XVI-XVII)*

DOI 10.19229/1828-230X/4242018

SOMMARIO: *Il saggio analizza, attraverso la letteratura giuridico-religiosa di provenienza ecclesiastica, la teoria e la prassi dei testamenti cosiddetti dell'anima (ad pias causas, in loco defuncti) disposti dai vescovi del Regno di Napoli per supplire all'assenza di volontà di coloro che non avevano voluto (o non avevano potuto per la morte improvvisa) fare testamento in vita per assicurarsi i suffragi post mortem (messe per l'anima, esequie religiose, sepoltura ecclesiastica). Gli interventi ecclesiastici nei casi di morte intestata, con l'imposizione di un atto unilaterale («in nome di lui»), da valere come se il defunto stesso l'avesse ordinato («di sua propria bocca»), per il loro carattere abusivo e odioso, scatenavano il più delle volte la decisa reazione delle autorità civili (centrali e periferiche) e degli stessi eredi, che non accettavano un prelievo forzoso sui beni dei propri parenti morti intestati.*

PAROLE CHIAVE: *Morti intestati, vescovi, testamenti dell'anima, Regno di Napoli, età moderna.*

IN THE NAME OF THE DEAD. BISHOPS AND SOUL TESTAMENTS
IN THE KINGDOM OF NAPLES (16TH-17TH CENTURIES)

ABSTRACT: *The essay investigates, through the lenses of the ecclesiastic juridical-religious literature, the theory and practice of the so-called "soul testaments" (i.e., ad pias causas, in loco defuncti) traditionally filed by the Kingdom of Naples' bishops to replace the will of those who did not express in life (or couldn't, because of sudden death) their preferences about their post mortem suffrages (commemoration, funeral, and committal). These interferences by the bishops, which were executed in the name of an unilateral will by the dead (as if the person himself had actually expressed it), were seen as abusive and intrusive behaviours, and often generated interventions by civil central and local authorities upon the objection from the dead's family members and heirs against the forced utilization of the dead's personal possessions.*

KEYWORDS: *Dead without testament, bishops, soul testaments, Kingdom of Naples, Modern Age.*

In alcune parti d'Italia, e anche fuori, vi è una certa usanza, che quando uno muoia *ab intestato*, il Vescovo gli faccia il testamento, il quale volgarmente si dice per l'anima, cioè che con la dovuta proporzione della robbia lasciata, il Vescovo per suffragio dell'anima del morto, applichi a messe e ad elemosine, o ad altre opere pie quella parte che si stimi verisimilmente adattata alla volontà del morto, se avesse fatto il testamento (G.B. De Luca, *Il Dottor volgare, ovvero il compendio di tutta la legge Civile, Canonica, Feudale e Municipale, nelle cose più ricevute in pratica [...]*, libro nono, parte prima, *Delli testamenti, e codicilli e dell'altre ultime volontà*, stamperia di Giuseppe Corvo, Roma, 1673, p. 126).

* Abbreviazioni: Asn (Archivio di Stato di Napoli), Asv (Archivio Segreto Vaticano).

Nell'ambito dell'Europa cattolica, la storiografia che s'è, finora, occupata delle disposizioni per l'anima (*donationes, testamenta, legata pro anima, pro remedio animae, pro animae redemptione, ad pias causas*)¹, fatte in vita da coloro che volevano assicurarsi *post mortem* tutti i suffragi necessari per una buona morte cristiana, ha centrato l'attenzione sull'aspetto volontaristico manifestato attraverso gli strumenti della mediazione notarile (testamenti, donazioni *mortis causa e inter vivos*)². Il complesso degli atti *pro anima*, seppure non riferito, com'è stato rilevato dalla storiografia testamentaria, alla maggioranza della popolazione devota³, suscitava, nella fase di adempimento dei lasciti a favore della Chiesa, una serie di problemi, la cui risoluzione era demandata al vescovo, che, sin dalla legislazione giustiniana, assunse le funzioni di vero e proprio giudice delle cause pie con la facoltà di esercitare uno stretto controllo e vigilanza sull'esecuzione delle disposizioni, anche informali, fatte dai testatori e dai donanti⁴.

In una siffatta prospettiva, il concilio di Trento, nella sessione XXII (17 settembre 1562), approvò il canone VIII, in virtù del quale i vescovi, «in casibus a iure concessis», dovevano essere gli esecutori «*omnium piarum dispositionum, tam in ultima voluntate, quam inter vivos*», facendo adempiere «*omnia, quae ad Dei cultum aut animarum salutem seu pauperes sustentandos*», nonostante «*quacumque consuetudine, etiam immemorabili, privilegio aut statuto*»⁵. La nomina dei vescovi a esecutori dei legati pii, come si rileva dall'analisi degli atti notarili, era, del resto, disposta dagli stessi testatori allorché

¹ Sulle valenze giuridico-religiose di tali forme dispositive, cfr. il classico lavoro di M. Falco, *Le disposizioni «pro anima». Fondamenti dottrinali e forme giuridiche*, Bocca, Torino, 1911.

² Cfr., per il Regno di Napoli, F. Gaudio, *Domanda religiosa e mediazione notarile nel Mezzogiorno moderno*, Congedo, Galatina, 1999.

³ Com'è stato rilevato per alcune realtà territoriali, il livello di rappresentatività della pratica testamentaria si sarebbe attestato tra il 4 e il 6% per il territorio vicentino e tra il 12 e il 25% per la città di Vicenza, nel corso del Cinque-Seicento; tra l'8 e il 10% per la diocesi di Lecce nei secoli XVII e XVIII; mentre la pratica testamentaria in Francia avrebbe raggiunto un valore massimo del 15% per la città di Parigi tra il Cinque e il Settecento. Cfr., in tal senso, S. Lavarda, *L'anima a Dio e il corpo alla terra. Scelte testamentarie nella Terraferma veneta (1575-1631)*, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia, 1998; F. Gaudio, *Domanda religiosa e mediazione notarile* cit.; P. Chaunu, *La mort à Paris XVI^e, XVII^e et XVIII^e siècles*, Fayard, Paris, 1978.

⁴ Per questi aspetti, cfr., ora, F. Treggiari, *Minister ultimae voluntatis. Egesesi e sistema nella formazione del testamento fiduciario. I. Le premesse romane e l'età del diritto comune*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2002, pp. 226 sgg.

⁵ G. Alberigo, G.A. Dossetti, P.P. Joannou, C. Leonardi, P. Prodi (a cura di), *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, ed. III, Istituto per le Scienze Religiose, Bologna, 1973, p. 740.

esprimevano la volontà che a vigilare sulla loro ultima volontà fossero gli ordinari diocesani⁶.

Per incentivare il ricorso allo strumento testamentario con finalità religioso-devozionali, il diritto canonico introdusse una disciplina e una serie di formalità che differivano e contrastavano con le norme del diritto civile, generalizzando le fattispecie testamentarie⁷ e definendo testamento ogni disposizione di ultima volontà, per la cui formalizzazione «la legge canonica si contenta della sola prova naturale di due testimoni, overamente di una scrittura privata, scritta, o sottoscritta dal testatore, e d'ogn'altra specie di prova naturale, senza solennità alcuna»⁸. La conseguenza di una simile impostazione comportava, nella prassi, numerose deroghe al regime civilistico: possibilità di morire «pro parte testatus et pro parte intestatus», di testare in presenza di donne e di omettere il nome dell'erede; facoltà di dettare le proprie disposizioni «nutu», rispondendo alla domanda del notaio con un semplice gesto o un cenno del capo; possibilità di rimettersi alla volontà del terzo per nominare i propri successori e l'esecutore; facoltà di legare «quid incertum» (per restituire «omnia per eum illicite extorta»); possibilità, talvolta, di legare beni appartenenti ad altri⁹. Al di là di queste caratteristiche, l'unica condizione necessaria per la validità del lascito pio era che sussistesse la capacità di testare e la volontà (anche segreta) del disponente, manifestata attraverso un fiduciario, il «Minister ultimae voluntatis». In tal modo, lo stesso «termine testamento non è da riferire a particolari forme tipiche dell'atto di ultima volontà, determinanti per la sua validità, ma è da intendere in senso generico, come manifestazione anche solo sostanziale' dell'ultimo volere»¹⁰.

⁶ Cfr. F. Gaudio, *Domanda religiosa e mediazione notarile cit.*

⁷ «La legge canonica non fa le distinzioni che si fanno dalla legge civile [...] tra li testamenti solenni e non solenni, ovvero tra li scritti, e li non scritti, anzi ne meno tra li testamenti, e li codicilli, ma pigliando generalmente per testamento ogn'ultima volontà, e caminando più tosto con la verità naturale, che con le superstiziose sottigliezze della legge civile, costituisce due sorti di ultime volontà: una cioè sopra le disposizioni pie, e l'altra sopra le profane, ovvero temporali» (G.B. De Luca, *Il Dottor volgare, ovvero il compendio di tutta la legge Civile, Canonica, Feudale e Municipale, nelle cose più ricevute in pratica [...], libro nono, parte prima, Delli testamenti, e codicilli e dell'altre ultime volontà*, stamperia di Giuseppe Corvo, Roma, 1673, p. 27).

⁸ Ivi, pp. 27-28. Il diritto della Chiesa, trasformando in precetto giuridico il detto delle Scritture per cui «in ore duorum vel trium stet omne verbum», derogava all'osservanza delle norme civili, in quanto il diritto giustiniano prevedeva 7 testimoni per i testamenti e 5 per tutte le altre disposizioni di ultima volontà (cfr. F. Treggiari, *Minister ultimae voluntatis cit.*, pp. 280-283).

⁹ F. Treggiari, *Minister ultimae voluntatis cit.*, pp. 289-290.

¹⁰ Ivi, p. 14.

Complessa e conflittuale era, per altro verso, la questione della morte intestata¹¹, nella quale la presunta determinazione volitiva del defunto veniva a essere al centro di contese giurisdizionali tra il potere politico e quello religioso, nonché di liti tra i parenti del defunto e la figura terza dell'esecutore (il vescovo), riconosciuta dal diritto canonico, per il quale il testamento era valido anche quando fosse rimesso all'arbitrio del terzo (*in dispositionem alterius*), una prassi seguita dai vescovi per i chierici e i laici morti intestati¹². La preoccupazione di essere colti da morte improvvisa e senza alcuna disposizione per la salvezza dell'anima, come si legge nei preamboli testamentari¹³, poteva così tradursi in un atto concreto, manifestato innanzi a un notaio, ovvero reso alla presenza di un sacerdote (*coram parcho*) o al momento dell'ultima confessione (le cosiddette disposizioni *ad aures*)¹⁴.

Ma cosa succedeva quando si moriva senza alcuna disposizione *pro anima* o *ad pias causas*? È una questione di rilevante importanza e complessità, sino ad oggi trascurata dalla storiografia tanatologica e testamentaria, italiana ed europea¹⁵.

La teoria (l'*intestatio*) e la prassi (gli interventi ecclesiastici) sono, oggi, al centro dell'interesse storico-religioso e giuridico, in particolare, relativamente all'età moderna, per l'arcidiocesi di Saragozza¹⁶ e per le diocesi del Regno di Napoli¹⁷.

¹¹ Per gli effetti giuridici e religiosi della morte intestata e inconfessa, cfr., ora, N. Rapún Gimeno, «Intestatio» e «inconfessio», «Qui porro intestatus decesserit habeatur olim pro damnato ac infami». *Apuntes sobre su tratamiento legal en la Edad Media. Posición del Derecho aragonés*, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2007.

¹² Cfr. A. Molfesio, *Commentaria ad consuetudines neapolitanas per quaestiones distributa* (par. IV, quaest. 64), Scoriggio, Napoli, 1613.

¹³ Cfr. F. Gaudio, *Pietà religiosa e testamenti nel Mezzogiorno. Formule pie e committenza nei testamenti salentini (secoli XVII-XIX)*, Guida, Napoli, 1984.

¹⁴ Si tratta di una documentazione assai rara, pervenuta sino a noi per circostanze fortuite, come testimonia, in tal senso, il corpus di disposizioni *ad aures* rinvenute nei libri di un "publicus apostolica auctoritate notarius"; cfr. F. Gaudio, *Un prete-notaio d'antico regime. I protocolli di Domenico Diego De Monte, notaio apostolico in Terra d'Otranto (1697-1732)*, Congedo, Galatina, 1991, pp. 173-181.

¹⁵ Nell'ambito di tale storiografia, per la Francia, cfr., in particolare, M. Vovelle, *Piété baroque et déchristianisation en Provence au XVIII^e siècle. Les attitudes devant la mort d'après les clauses des testaments*, Plon, Paris, 1973; P. Chaunu, *La mort à Paris* cit. Per l'Italia, cfr. F. Gaudio, *Domanda religiosa e mediazione notarile* cit.; S. Lavarda, *L'anima a Dio e il corpo alla terra* cit.

¹⁶ Cfr. N. Rapún Gimeno, *La intervención de la Iglesia en la sucesión 'ab intestato'*. Zaragoza s. XVI-XVIII, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2010.

¹⁷ Di F. Gaudio cfr., tra gli altri suoi contributi: *Un'inchiesta cinquecentesca sull'episcopato del Regno di Napoli*, in *Studi storici dedicati a Orazio Cancila*, a cura di A. Giuffrida et alii, Associazione Mediterranea, Palermo 2011, I, pp. 273-305; Id., *Tra consuetudine e abusi. Testamenti dell'anima e conflitti giurisdizionali nel Regno di Napoli, secolo XVII*, «Mediterranea - ricerche storiche», VIII (2011), pp. 503-526.

In questa sede si analizzerà, nell'ambito del Regno di Napoli, la letteratura giuridico-religiosa di provenienza ecclesiastica, prodotta nel corso dei secoli XVI-XVII, al fine di fornire strumenti di difesa per i vescovi e di legittimità della consuetudine («antica e immemorabile») dei cosiddetti *testamenti dell'anima*, una prassi diffusa in quasi tutte le diocesi regnicole, come risultava dall'inchiesta, avviata il 22 ottobre 1580, dalla Segreteria di Stato di Roma, in collaborazione con la Nunziatura Apostolica e con il viceré di Napoli¹⁸. L'indagine conoscitiva era finalizzata ad accertare l'entità e la diffusione di tali informali testamenti, «soliti farsi da alcuni vescovi o altri ecclesiastici in cotesto regno a nome di quelli defunti che moreno *ab intestato*». In particolare, si volevano «intender le ragioni» addotte dai vescovi, ai quali si richiedeva di fornire «le necessarie e documentate informazioni in scritto de l'autorità che tengono ne l'uso sopradetto, come et per qual cagione et effetto et quando fu introdotto, chi ne ha data lor facultà, con qual sorte d'espeditioe et come è da loro usata»¹⁹. Era una questione molto complessa, resa ancor più accesa dalle denunce degli eredi dei morti intestati e delle stesse comunità locali. Per tali ragioni, il successivo 28 ottobre, il nunzio apostolico Fantino Petriagnani, in una lettera indirizzata al segretario di Stato, Tolomeo Galli, dovette ammettere che le lamentele, in alcune diocesi, non erano, certo, prive di fondamento, soprattutto in quelle di Alife (Terra di Lavoro) e di Oppido (Calabria Ultra). Sulla base di questi elementi a sua conoscenza, il nunzio non poteva negare la consuetudine («in vero potrà esser vi sia tal uso»), e, soprattutto, gli abusi («potrà anche stare che da alcuni vescovi sia abusato»); e, per tali ragioni, avrebbe richiesto a tutte le diocesi regnicole di fargli pervenire «piena et larghissima informatione»²⁰.

Le risposte giustificative vennero raccolte in un memoriale (*Delle disposizioni che chiamano testamenti soliti farsi da alcuni vescovi o altri ecclesiastici nel Regno di Napoli*)²¹, che, trasmesso alla Segreteria di Stato, documentava i termini della questione e costituiva, assieme alle risposte vescovili, una ricostruzione, di parte ecclesiastica, di quella che era, in alcune diocesi, una «antica et immemorabile consuetudine», in virtù della quale, «morendo alcuna persona facultosa o che lasci beni, o heredità senza havere fatto testamento o altra disposizione delle

¹⁸ La relativa documentazione è conservata in Asv, *Segreteria di Stato*, Napoli, 322, cc. 94r-95r.

¹⁹ *Ibidem*.

²⁰ *Ivi*, Napoli, 7, c. 405r-v.

²¹ *Ivi*, cc. 395r-398r.

cose sue», il vescovo o il vicario generale, tenuto conto della «qualità della persona, e della robba che lascia», era solito «fare per l'anima del morto una pia dispositione, o tale quale verisimilmente havrebbe fatta il morto, se havesse potuto, o che non fusse stato provenuto dalla morte in qualche parte»²². La *ratio* di una siffatta prassi poteva essere cercata nella finalità della quota patrimoniale del morto intestato, utilizzata, con discrezione e prudenza, dall'autorità diocesana per il pagamento delle «ragioni funerali, o iura mortuorum consueta, et mali ablata incerti», ovvero per la celebrazione di messe di suffragio, per scopi culturali («che si facci qualche pallio d'altare, o d'altro paramento, o qualche Icona per la chiesa, o cappella propria») o per beneficenza (costituzione di dote e maritaggio di orfane e zitelle)²³.

In linea generale, la consuetudine, non diffusa «in tutte le Provincie, et chiese del Regno»²⁴, poteva trovare una sua giustificazione nella presunta interpretazione della volontà del defunto intestato che, se fosse stato nelle condizioni di farlo, avrebbe certamente pensato alla salvezza della propria anima, disponendo lasciti per messe, esequie religiose e sepoltura ecclesiastica²⁵. In ogni caso, sulla base degli elementi di riscontro, il Nunzio era costretto ad ammettere il carattere episodico delle finalità culturali, mentre era prevalente l'assenza di discrezionalità e, soprattutto, le azioni abusive e autoritarie poste in essere da alcuni vescovi, «talvolta in proprio commodo con qualche estorsione, appor-tando scandalo, et rumore». Questi comportamenti erano ancor più odiosi e da condannare in modo particolare nei casi di ritardi o divieti di sepoltura e nell'utilizzazione impropria dei beni sottratti agli eredi del defunto intestato²⁶.

²² Ivi, c. 395r.

²³ Ibidem. Sull'utilizzazione degli atti notarili per la ricostruzione dei flussi di lasciti benefici, cfr. F. Gaudio, *Volontà benefica e mediazione notarile nel Mezzogiorno moderno*, in *Istituzioni, assistenza e religiosità nella società del Mezzogiorno d'Italia tra XVIII e XIX secolo*, Atti del Convegno (Bari, 18-19 dicembre 2008), a cura di G. Da Molin, vol. II, Cacucci, Bari, 2009, pp. 7-33.

²⁴ Asv, *Segreteria di Stato*, Napoli, 7, c. 395r-v.

²⁵ Sugli aspetti religiosi della pratica testamentaria nel Regno di Napoli in età moderna, cfr. F. Gaudio, *Domanda religiosa e mediazione notarile* cit.

²⁶ Il Nunzio apostolico in Napoli, Fantino Petrigiani, nell'ambito dell'indagine promossa nel 1580, aveva dettato una serie di condizioni per limitare gli abusi: «I. Ma quando si havesse a lasciare stare, sarebbe pur bene ammonire i detti Vescovi, et Metropolitaniani a non abusare tal facultà, ma essercitarla discretamente, et con pietà, prudentia, e discrezione. II. Et particolarmente che non si usasse se non dai Prelati ordinarii, et non da Arcipreti, o Preti privati. III. Et senza dar gravezza a gli heredi. IV. Et senza ritardare la sepoltura del defunto per tal causa, o per far prima l'essecutione della dispositione. V. Et quello del quale si disponesse, non si havesse a convertire in utilità o

Era, in linea generale, una questione che andava al di là del semplice interesse locale e personale dei singoli vescovi, i quali si rivolsero alla Sacra Congregazione dei Cardinali, che, in seguito ai colloqui tra il pontefice e il conte di Olivares (ambasciatore in Roma del Regno di Napoli), intervenne nel 1590, anche per rispondere alle richieste di chiarimento avanzate da alcuni prelati e visitatori apostolici, quest'ultimi inviati nelle diocesi «ad tollendas dubitationes et controversias, quae pluribus in diocesis regni Neapolitani saepe accidunt super consuetudine illa, qua solent episcopi disponere de quarta bonorum mobilium decedentium ab intestato»²⁷. Dopo aver informato il pontefice («Facto prius verbo cum sanctitate sua»), la Sacra Congregazione «censuit et declaravit consuetudinem antedictam uti laudabilem ubi viget», a condizione che gli ordinari diocesani non prelevassero rigorosamente la quarta parte dei beni mobili dei defunti intestati, ma, in presenza degli eredi, la somma *pro anima* fosse stabilita «arbitrio boni viri, personarum conditione ac haereditatis valore perpensis»²⁸.

Negli anni successivi, si registrano interventi anche della Congregazione dei Vescovi e Regolari, com'è testimoniato dal provvedimento con cui, il 7 luglio 1594, si riconosceva al vescovo di Nocera de' Pagani, Sulpizio Costantino (già al centro di un contenzioso con il Consiglio Collaterale, suprema magistratura giurisdizionale del Regno), la facoltà di fare testamenti per i morti *ab intestato*, a precise condizioni:

Primo si faccia con paterna discretione, considerando la qualità della persona, facoltà, famiglia et essercitio. Secondo che col consiglio delli heredi medesmi si esegua la dispositione predetta non usando la forza se non fosse colpevole, o gli eredi predetti non contradicessero, nel quale caso possono essere costretti da gli ordinarii, etiamdio con le censure in subsidium. Terzo. L'applicazione si facci a quelli luoghi et usi pii a' quali verisimilmente il defonto

commodo del Prelato disponente, o della propria chiesa; ma in messe, et simili opere pie. VI. E che se alcuno di loro eccedesse, fusse punito gravemente et privato di essercitarla più, et per l'eccesso che fa, et per lo scandalo, che dà» (Asv, *Segreteria di Stato, Napoli*, 7, c. 397r).

²⁷ B. Chioccarello, *Opera varia di materia giurisdizionale e circa quanto passò tra i Monarchi e i loro Ministri con i Romani Pontefici, come pure con Visitatori, con Nunzi, e con altre persone ecclesiastiche. Opera questa raccolta, con paziente ricerca nei manoscritti dei Reggenti e di altri famosi Ministri napoletani*, t. XVII, *De testamentis quod huius Regni Episcopi facere praetendunt pro iis, qui ab intestato moriuntur* (copia conservata in Biblioteca Provinciale di Lecce «Nicola Bernardini», ms. 172, c. 24).

²⁸ Ivi, c. 27.

aveva maggior inclinazione e devotone. Quarto. Che il Vescovo o i suoi ministri in qualunque modo non ricevano alcuna cosa per tale disposizione, ancora per ragione di quarta²⁹.

Nonostante queste disposizioni (discrezionalità, consenso degli eredi, rispetto della presunta volontà benefica del defunto, rifiuto della pretesa della “quarta”), la prassi e gli abusi in materia non furono in alcun modo frenati, anzi, spinsero alcuni vescovi ad atteggiamenti estorsivi, un palese abuso contro la personale e autonoma volontà degli eredi dei morti intestati, che, sostenuti, in alcuni casi, con circostanziati ricorsi, dagli stessi amministratori delle comunità locali, scatenarono, attraverso memoriali di denuncia (singoli o collettivi), una vera e propria guerra al prepotere vescovile³⁰. Ed è in questo clima di conflittualità, che s’inseriscono gli scritti di carattere giuridico-religioso con i quali alcuni vescovi (ma anche alti esponenti del mondo ecclesiastico) analizzarono gli elementi teorici assunti a difesa, seppur a certe condizioni, della pratica dei *testamenti dell'anima*.

Tra i vescovi che, per primi, intervengono nella questione figura l'ordinario della diocesi campana di Minori, Tommaso Zerola (1597-1603), autore di una *Praxis Episcopalis*, edita nel 1599 per i tipi di Giorgio Varisco³¹. In tale lavoro, fondato sulla canonistica, sui decreti del Concilio di Trento e sulle bolle di vari pontefici, nonché sulle risposte della Sacra Congregazione dei cardinali, all'ottavo dei 15 punti della voce *Legatum*, si sostiene la legittimità del vescovo di disporre il *testamento dell'anima* per coloro che non lo avessero fatto in vita, con la motivazione che, in analogia con il fisco, che poteva appropriarsi dei beni vacanti, a maggior ragione doveva ammettersi che lo facesse il vescovo («Iudex spiritualis» e «pater pauperum») in una parte dell'eredità degli intestati. Nel dettaglio, l'argomentare del vescovo è, prioritariamente,

²⁹ Asn, *Delegazione della Real Giurisdizione*, vol. 199, fasc. 9, c. 9r. La questione della «quarta, quae funeralium dicitur» era stata discussa nella sessione XXV (3-4 dicembre 1563) del Concilio di Trento (*Decretum de reformatione generali*, cap. XIII); *Conciliorum Oecumenicorum Decreta* cit., p. 792.

³⁰ Per il materiale relativo ai ricorsi e ai memoriali di denuncia (conservato in Asn, *Delegazione della Real Giurisdizione*), cfr. anche B. Chioccarello, *De Testamentis, quae Regni huius Episcopi facere praetendunt pro iis, qui ab intestato decedunt* (copia conservata in Asv, *Segreteria di Stato*, Napoli, 529, vol. I, *Di varie cose*, t. XVII, cc. 38r-39r, 41r-v).

³¹ T. Zerola, *Praxis episcopalis, prima - secunda pars. In qua, ultra quae a sacris Canonibus, sacroque Concilio Tridentino decisa sunt, ea etiam quae per diversas bullas diversorum summorum Pontificum, ac responsiones illustriss. cardinalium sacrae Congregationis usque ad hodiernum diem circa id declarata, limitata, aut ampliata fuerunt, quam brevissime continentur. Accesserunt nuper additiones locupletissimae*, Giorgio Varisco, Venezia, 1599. L'opera venne riedita nel 1602 e, postuma, nel 1607.

rivolto alla questione relativa alla legittimità della prassi, in virtù della quale gli ordinari diocesani, nel caso di morte intestata, facevano il testamento «nomine defuncti», riservando a sé la quarta parte dei beni mobili del deceduto. Al fine di sciogliere il dubbio, bisognava dimostrare che tale pratica fosse lecita e avesse fondamenti giuridici («an hoc eis liceat, et hoc possit comprobari aliquo adiumento iuris»). Per rispondere a tali quesiti, lo Zerola procede con quattro elementi di analisi. In particolare, la legittimità della pratica dei *testamenti dell'anima* poggiava sulla consuetudine («ubi est consuetudo, hoc licet») ed era stata introdotta in modo ragionevole («rationabiliter»), come risultava dalle disposizioni delle Congregazioni dei Cardinali e dei Vescovi e Regolari, alle quali si aggiungevano i decreti conciliari e sinodali di alcune diocesi regnicole, con la raccomandazione di acquisire bonariamente l'espresso consenso degli eredi del morto intestato. Se poteva trovare legittimazione la consuetudine vigente (la cui inosservanza costituiva peccato per le stesse autorità diocesane), la questione era più complessa nelle diocesi «ubi non adest consuetudo», nelle quali gli ordinari «non debent aliquid innovare», per non essere tacciati di potere «tyrannicum», com'era stato peraltro stabilito dalla Congregazione dei Cardinali nel 1590.

Nella «secunda conclusio», sulla base del diritto comune, si entra nel merito della disposizione *ad pias causas*, per la cui esecuzione, da avvenire entro quattro o sei mesi dal decesso, al vescovo era consentito di ricorrere anche alla scomunica e alle censure ecclesiastiche nei confronti degli eredi inadempienti o negligenti, che potevano essere costretti a eseguire non solo l'ultima volontà manifestata con testamento, ma anche quella inespressa degli intestati, che, per morte improvvisa o per altri impedimenti, non avevano potuto pensare alla salvezza della propria anima. Pertanto, era pienamente giustificabile l'intervento *post mortem* del vescovo, che, nella sua qualità di «pater et pastor pauperum», doveva avere cura sia delle anime dei vivi, sia di quelle dei morti, disponendo un atto (il *testamento dell'anima*) a favore di colui che «absque lingua migravit e vita», di cui il vescovo si rendeva interprete della volontà («faciens id quod ille miser utique fecisset, si tempus ei suffecisset»); e, in tal modo, «Episcopus potest supplere defectum et malitiam in testamentis». Con questi argomenti si giustificava il prelievo della quarta, da eseguire «benigno ac paterno affectu» e non vendendola o convertendola «in proprios usus», ma in suffragi per l'anima del defunto. Inoltre, al vescovo era concessa la facoltà di utilizzare i «mala ablata» (il maltolto) per fini culturali e, per tale ragione, non doveva essere molestato dai tribunali laici. Era, questa, una pratica che lo stesso Zerola aveva seguito durante il suo

episcopato nella diocesi di Sorrento e Campagna, nella scia dei suoi predecessori³².

Nella prima metà del XVII secolo, si registra anche l'intervento di Marcantonio Genovesi, vescovo di Montemarano (1603-1611) e di Isernia (1611-1624), autore, nel 1602, della ponderosa opera *Praxis archiepiscopalis curiae Neapolitanae*³³, nella quale la sua preparazione teorica (laurea *in utroque iure*) e la sua pratica forense (avvocatura fiscale presso l'arcivescovato di Napoli) è finalizzata a delineare una specie di prontuario di giurisprudenza pratica, per fornire al clero validi elementi di opposizione all'offensiva anticurialista scatenata nel primo ventennio del XVII secolo. L'opera, appena uscita, viene prontamente sottoposta alla censura statale attraverso l'intervento del Consiglio collaterale ordinario, responsabile del controllo editoriale nel Regno, che giudica il volume «sospetto della fede regia, sedizioso e perturbatore della giurisdizione regia e pace dei popoli», con la conseguenza della sua proibizione e del sequestro delle copie stampate³⁴. L'intervento proibitivo non frena il Genovesi che, nell'intento di difendere i privilegi della Chiesa, procede, negli anni seguenti, ad ampliare la sua opera, facendola ristampare in numerose edizioni, circolanti non solo in Italia, ma anche in altri Stati dell'Europa cattolica³⁵.

La pratica dei *testamenti dell'anima*, non analizzata nella prima edizione della sua *Praxis*, trova, nelle successive ristampe, ampio spazio. In particolare, la questione «De consuetudine Episcoporum disponendi ad *pias causas de bonis decedentium ab intestato pro eorum anima*», seppure vista nella sola prospettiva ecclesiastica, costituiva, a livello

³² Ivi, p. 112.

³³ M.A. Genovesi, *Praxis archiepiscopalis curiae Neapolitanae in qua quicquid in aliis etiam curiis archiepiscopalibus et episcopalibus frequentius occurrere solet, dilucide continetur. Episcopis, Vicariis, Advocatis, ceterisque in foro Ecclesiastico versantibus permaxime utilis. Nunc primum in lucem edita. Authore Marco Antonio Genuense Neapoli - U.I.D. Canonico Ecclesiae Metropolitanae eiusdem Urbis, et dictae Curiae Archiepiscopalis Advocato fiscali. Cum privilegio*, Giacomo Mascardi, Roma, 1613 [1ª ed., Giovan Giacomo Carlino (tipografo della Curia arcivescovile), Napoli, 1602].

³⁴ Per un profilo, cfr. E. Di Rienzo, v. *Genovesi, Marcantonio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 53, 2000, pp. 153-154. Sulla censura libraria nel Regno di Napoli, cfr., ora, M. Sabato, *Poteri censori. Disciplina e circolazione libraria nel Regno di Napoli fra '700 e '800*, prefazione di G. Galasso, Congedo, Galatina, 2007; ead., *Il sapere che brucia. Libri, censure e rapporti Stato-Chiesa nel Regno di Napoli fra '500 e '600*, Congedo, Galatina, 2009.

³⁵ Nuove edizioni dell'opera vedranno la luce a Roma, Napoli, Lione, Venezia. Alla *Praxis* genovesiana si rifarà, nel corso del XVII secolo, la trattatistica giuridico-religiosa aragonese (cfr., in tal senso, N. Rapún Gimeno, *La intervención de la Iglesia* cit., pp. 156 sgg).

giuridico, una formidabile arma giurisdizionale con la quale la Chiesa difendeva la legittimità della consuetudine in virtù della quale si dichiarava valido l'intervento vescovile nei casi di morte intestata, che, per la dottrina canonistica, includeva anche coloro che, pur avendo disposto un atto di ultima volontà a fini patrimoniali e successori, erano comunque considerati intestati per non aver fatto lasciti *pro anima*, come testimoniano, nella pratica, i tanti interventi dell'episcopato regnicolo³⁶.

Le argomentazioni genovesiane, precedute da un *Summarium*, affrontano nove questioni legate alla tematica centrale. Nel dettaglio, la «*Consuetudo, qua Episcopi faciunt testamenta ad pias causas pro anima defunctorum qui decesserunt ab intestato*», per il Genovesi «*valet, et pluribus comprobatur*». Allo stesso tempo, la «*voluntas captatoria*» (rimessa a un terzo, nella specie il vescovo) «*valet ad pias causas*». Inoltre, la protezione vescovile riguarda tutti i defunti in quanto «*personae multum miserabiles*»; e, ancora, è compito del vescovo distribuire «*in usus pios*» i beni dei pellegrini morti senza testamento nell'ambito della propria diocesi. Tutti questi elementi sono giustificati dalla validità di altre consuetudini: facoltà del vescovo di disporre «*de fructibus relictis a beneficiario*»; validità dei testamenti fatti dai clerici «*de fructibus beneficiorum*»; legittimità della «*consuetudo testandi de feodis antiquis in praeiudicium agnatorum*»; possibilità per il vassallo di alienare il feudo «*sine assensu domini*»³⁷.

Dopo aver esposto sommariamente gli elementi di validità (anche dal confronto con altre disposizioni consuetudinarie) della pratica dei *testamenti dell'anima*, il Genovesi procede a un'analisi più approfondita

³⁶ L'imposizione del *testamento dell'anima* anche a coloro che, in vita, s'erano già rivolti a un notaio regio per la stipula del loro testamento era una prassi riscontrata in molte diocesi del Regno, come si rileva, tra gli altri casi, dalla vicenda che vide coinvolti, in Terra d'Otranto, il vescovo di Gallipoli Consalvo de Rueda e gli eredi (il nipote e la moglie) del gallipolino Giovanni Maria di Napoli, morto il 16 marzo 1624. Pur avendo, il di Napoli, l'11 gennaio 1620, dettato al notaio di Gallipoli Francesco Alemanno un testamento nuncupativo (nel quale «*pro male ablato incerto reliquit carolenos quinque*»), il vescovo de Rueda, dopo aver proceduto a far compilare un dettagliato «*Inventario delle robbe del quondam Giovanni Maria di Napoli, che tiene, et possiede nel presente*», lo stesso giorno del decesso, prima di concedere la sepoltura ecclesiastica nella chiesa parrocchiale, impose il *testamento dell'anima*, dichiarando che il Di Napoli era morto «*senza far testamento, e toccando a Noi ex antiqua consuetudine disporre della robba c'ha lasciato, e far il suo testamento ad pias causas per beneficio di sua anima*». Non rispettando la volontà manifestata in vita dal Di Napoli, il vescovo, arrogandosi la facoltà di far il testamento al morto («*testando dicemus*»), dispose una serie di lasciti per la sepoltura del cadavere, per «*l'esequie, et pompe funerali*», per la celebrazione di 70 messe e 5 carlini «*per mal ablato*» (L'atto è conservato nell'Archivio Storico Diocesano di Gallipoli, *Fondo vescovi*, cartella 2).

³⁷ M. A. Genovesi, *Praxis archiepiscopalis curiae Neapolitanae* cit., p. 292.

e circostanziata della questione che, nei suoi termini generali, è così presentata:

Consuetudo est in Regno Neapolitano in pluribus dioecibus, quod Episcopi faciunt testamenta ad pias causas his, qui decedunt ab intestato, etiam quod relinquunt haereditas; seu disponunt ad pias causas pro anima defuncti de moderata quantitate bonorum defuncti: et nisi Episcopus, vel deputatus ab eo faciant testamentum, non sepeliuntur³⁸.

Il vescovo fonda la sua argomentazione sul fatto che la consuetudine dei *testamenti dell'anima* era osservata in molte diocesi del Regno di Napoli (come, del resto, aveva accertato l'indagine del 1580); e a tale pratica si ricorreva anche nel caso in cui il morto intestato avesse lasciato eredi e parenti. Un altro punto di forza dell'intervento ecclesiastico consisteva nell'utilizzazione di una «moderata quantità» dei beni del defunto *ad pias causas* e *pro anima*. Quanto agli strumenti di pressione, il Genovesi sottolinea che senza la disposizione vescovile o di un suo delegato che, in nome del morto e con il consenso dell'ordinario diocesano, facesse il *testamento dell'anima*, il corpo del morto non poteva essere sepolto cristianamente.

Queste premesse sono utilizzate dal Genovesi per sostenere che una siffatta consuetudine era «rationabilis» e si fondava «in refrigerio animarum existentium in Purgatorio, in restitutione forsitan male ablatorum [moltolte e pratiche usurarie]»³⁹ e, inoltre, «in praesumpta mente testatoris». In tale prospettiva, la presunzione della volontà del morto intestato poteva essere interpretata nel senso che «si casum inopinatae mortis praevidisset, aliquid pro sua anima iuxta omnium generalem consuetudinem reliquisset, etiam extarent haereditas»⁴⁰. In risposta alle tesi di chi sosteneva che la volontà del testatore non dovesse dipendere

³⁸ Ibidem.

³⁹ Ibidem. «Nei casi di esercizio del ius spoli a danno dei non religiosi, la quota dell'eredità legittima da destinare all'anima, comunemente detta *mortuarium*, veniva prelevata dalla massa ereditaria *pro male ablatis incertis*. Essa, dunque, non veniva impiegata per l'esatta restituzione dei beni indebitamente appartenuti al defunto, se mai questi avesse compiuto in vita acquisti illeciti (per usure, debiti inadempiti, danni non riparati o cose non restituite). In tali casi, infatti, era di norma premura dello stesso testatore provvedere spontaneamente ad appagare i propri bisogni di coscienza, solo curando, per ragioni di pudore, di non farlo direttamente, ma avvalendosi della collaborazione segreta di un fiduciario. Al laico che moriva intestato, invece, veniva accollata dall'autorità ecclesiastica la presunzione generica del peccato. Rispetto a essa, la devoluzione di almeno una quota dell'eredità a scopi pii si rendeva necessaria per la salvezza ultra-terrena della sua anima» (F. Treggiari, *Minister ultimae voluntatis* cit., pp. 313-314).

⁴⁰ M. A. Genovesi, *Praxis archiepiscopalis curiae Neapolitanae* cit., p. 293.

«ab alieno arbitrio», il Genovesi ribadisce che, nelle specie dispositive *ad pias causas*, era legittima la «captatoria voluntas» e l'affidamento alla «voluntati alterius» per disporre suffragi a favore dei morti intestati. A sostegno di tale tesi, si ricorreva al diritto civile, secondo il quale anche la «donatio causa mortis, quae est ultima voluntas, pendeat ab alieno arbitrio». Al di là di ogni altra interpretazione, per Genovesi i «testamenta, quae faciunt Episcopi, non sunt proprie testamenta», ma «quaedam dispositio aliquorum bonorum defuncti pro anima illius ex praesumpta mente eius, quae certius sit ab Episcopo Patre animarum, quam ab haeredibus fieri soleat». Inoltre, se il fisco regio poteva succedere al defunto *ab intestato*, in assenza di eredi legittimi, e distribuire, in base alle costituzioni e alle consuetudini, una parte dei beni a favore dei poveri, a maggior ragione doveva essere accettato che il vescovo potesse prelevare dall'eredità una porzione per destinarla *ad pias causas* per l'anima del defunto intestato, perché il vescovo era anche «protector omnium miserabilium personarum, qui debet illis subvenire»⁴¹.

Nell'ambito della letteratura sulla difficile e controversa materia dei testamenti disposti dall'episcopato regnicolo è da considerare anche l'intervento di Giovanni Luigi Riccio (patrizio napoletano, canonico della chiesa di Napoli e vescovo di Vico Equense dal 1627 al 1643), autore, nel 1619, di una *Praxis aurea quotidianorum rerum ecclesiastici fori*⁴².

Sulla base della letteratura giuridica, delle sentenze dei tribunali e delle decisioni della Rota Romana, e avendo come riferimento la *Praxis* genovesiana, della quale segue alla lettera i punti argomentativi (fondamento della prassi, il vescovo «protector miserabilium personarum» nonché «pastor et pater animarum»), il Riccio riconosce la piena legittimità dell'«arbitrium episcopi» nelle disposizioni *ad pias causas* sui beni dei defunti *ab intestato*, anche in presenza di eredi, se non diversamente osservato per consuetudine della diocesi. Con riferimento alla propria, ribadisce che in essa «adest immemorabilis consuetudo, quod quando aliqui moriuntur ab intestato, Episcopi, qui sunt pro tempore solent facere testamenta ad pias causas pro eorum anima» e che, inoltre, la consuetudine ha forza di legge. Passa, poi, a esaminare il limite quantitativo della disposizione vescovile («Usque ad quam quantitatem liveat Episcopis disponere ad pias causas de bonis decedentium ab intestato»),

⁴¹ Ivi, pp. 294-295.

⁴² G.L. Riccio, *Praxis aurea quotidianorum rerum ecclesiastici fori, in qua variae iuridicae resolutiones ex approbatis traditionibus doctorum, atque diversorum tribunalium, praesertim Rotae Romanae, decisionibus, excerptae, continentur* [...], Iuntas e Baba, Venezia, 1646 [1^a ed., Tarquinio Longo, Napoli, 1619].

che, non essendo giuridicamente determinato, si poteva rimettere all'arbitrio dello stesso vescovo, il quale, però, da buon vescovo, doveva avere «*Deum ante oculos*», «*lenitudinem servare*», comportarsi «*civili modo*» e, come un *paterfamilias*, disporre «*de quantitate moderata bonorum defuncti*», soprattutto quando il morto intestato avesse parenti.

Dopo queste osservazioni generali, il Riccio entra nel merito delle disposizioni, affrontando un nodo giuridico di rilevante importanza, qual era quello della morte intestata di persone «*incapaces testandi*» per il diritto civile, nei confronti delle quali il vescovo faceva il *testamento dell'anima*. In altri termini, se si era incapaci di testare per il diritto civile, si poteva fare testamento per il diritto canonico, a favore dell'anima? Il dubbio è sciolto in senso favorevole, sulla base della più accreditata letteratura giuridica («*secundum veriore opinionem*»), in quanto, se per il diritto civile era richiesta l'osservanza di ogni solennità, per quello canonico, invece, traendo fondamento dal privilegio della causa pia, poteva essere sufficiente la «*mera voluntas*», anche quella *captatoria* (rimessa all'arbitrio di un terzo).

Le considerazioni finali del Riccio sono rivolte a un altro tema scottante: la sepoltura dei morti intestati. Con riferimento alla propria diocesi, ribadisce, in linea generale, la liceità di non concedere la «*licentiam sepeliendi*» a tutti i morti intestati, ma solo a quelli che, pur avendo manifestato la volontà di fare testamento *ad pias causas*, non avevano potuto realizzare il loro desiderio per la morte improvvisa o per altra causa. In questo caso, bisognava, comunque, dare sepoltura al cadavere, non molestando i parenti, ma esortandoli a erogare qualcosa a favore dei poveri della diocesi, «*ad honorem Dei*»⁴³.

Un trattato sui doveri e sui privilegi dell'episcopato del Regno di Napoli è quello del canonico napoletano Paolo Squillante (dottore in *utriusque* e protonotario apostolico). La sua opera (*Tractatus de obligationibus et privilegiis episcoporum*), apparsa nel 1649 per i tipi di Roberto Molle⁴⁴, è fondata sul diritto comune, su quello canonico, sui

⁴³ Ivi, pp. 446-448.

⁴⁴ P. Squillante, *Tractatus de obligationibus et privilegiis episcoporum in quo quidquid fere, iure communi, sacris Canonibus, Conciliis, aliisq. Pontificiis Constitutionibus, ac Sacrae Congreg. Decretis Episcopis praecipitur, aut prohibetur. Quae privilegia, praerogativae et facultates eius competunt, breviter, ac distincte continetur. Cum dilucidatione dubiorum singulis frequentius in praxi occurrentium. Auctoritatibus praesertim recentiorum. Auctore Paulo Squillante V. I. D. neapolitano, protonotario apostolico, canonico presbytero prebendato Metropolitanae Ecclesiae Neap. Ministri Generalis Supremae universalis Sanctissimae Inquisitionis de Urbe contra Haereticam pravitatem in hoc Regno, Fisci Patrono. Cum duplici indice altero praeceptorum prohibitionum et privilegiorum, altero materiarum*, Napoli, tip. Roberto Molle, 1649.

decreti conciliari, sulle costituzioni pontificie, sui decreti della Congregazione dei Vescovi e Regolari. Nell'intento di sciogliere i più frequenti dubbi sulla prassi vescovile, Squillante analizza, in 11 punti argomentativi, il privilegio in virtù del quale i vescovi facevano il testamento *ad pias causas* per i morti *ab intestato*, centrando l'attenzione, in particolare, sulla quantità di beni pretesa e imposta dall'episcopato, nonché sulla liceità di disporre un atto «pro inhabilibus ad testandum». Il richiamo alle opere di Genovesi e Riccio costituisce una base dottrinale di riferimento per Squillante, il quale considera i vescovi pastori delle anime e «procuratores miserabilium», con l'obbligo di aver cura dei fedeli più poveri della propria diocesi, sia attraverso un'azione di sostentamento economico, sia predisponendo tutti i mezzi necessari per provvedere alla salvezza spirituale soprattutto di coloro che erano morti senza confessione e senza testamento, a favore dei quali i vescovi-pastori dovevano supplire all'assenza di volontà o all'omissione della stessa, disponendo in nome del morto e inducendo i parenti ad accettare quanto prescritto.

Nel merito, il privilegio vescovile di fare i testamenti in nome dei defunti *ab intestato* poteva essere esercitato solo in quelle diocesi nelle quali vigeva la consuetudine «rationabilis» di disporre per pia causa di una moderata quantità dei beni appartenenti al morto. Tale prassi, richiamandosi alla dottrina del purgatorio (per il refrigerio delle anime), poteva trovare un avallo «in praesumpta mente testatoris», che, se non fosse stato colto da morte improvvisa, certamente, secondo consuetudine, avrebbe lasciato qualcosa per la propria anima. L'intervento del vescovo («pater animarum») poteva avere maggiore efficacia se accompagnato dal consenso degli eredi del morto intestato e se i beni sottratti fossero stati impiegati in cause pie. In riferimento alla quantità dei beni prelevabili dal patrimonio dei morti intestati (laddove era vigente la consuetudine), Squillante ribadisce che il vescovo, nonostante la materia fosse rimessa al suo arbitrio, doveva comunque comportarsi da «prudens, et pius pater familias», e, come «bonus vir», in sintonia con le raccomandazioni della Congregazione dei Vescovi e Regolari, fare ricorso alla moderazione nel determinare la quantità della somma destinata a scopo pio, soprattutto nei casi in cui il defunto avesse lasciato figli ed eredi indigenti⁴⁵.

⁴⁵ Ivi, p. 526.

Tra gli scritti giuridico-religiosi prodotti nel corso del XVII secolo, bisogna anche considerare il *Discursus iuridicus*⁴⁶ fatto pubblicare nel 1665 dall'arcivescovo di Brindisi Francesco de Estrada (1659-1671), nel più ampio contesto dei decreti e delle costituzioni sinodali deliberati dal sinodo celebrato il 13 settembre 1663 (alla presenza, su invito, del sindaco e del corpo decurionale cittadino). Il motivo che indusse il de Estrada alla redazione del suo *Discursus iuridicus* risiedeva nella lite con il vescovo di Bitetto, Francesco Gaeta (1655-1669), sorta in seguito alla morte improvvisa della principessa di Mesagne, il cui *testamento dell'anima* era preteso dal vescovo di Bitonto, in quanto la nobildonna, seppure sposata in Mesagne, era originaria della sua diocesi, nella quale si trovava la cappella di famiglia. Per dirimere il contrasto, il de Estrada si rivolse alla Congregazione dei Vescovi e Regolari, che, il 27 novembre 1665, nel merito della specifica questione, decise che la «confezione del testamento» spettasse al de Estrada, e riconoscendo, per altro verso, la legittimità e il carattere lodevole della pratica dei *testamenti dell'anima* «conforme al solito di coteste parti».

Dal *Discursus iuridicus* dell'arcivescovo brindisino si rileva, innanzi tutto, che la prassi dei testamenti disposti dal potere vescovile nei confronti dei morti repentinamente e *ab intestato* costituiva una consuetudine quasi generale del Regno di Napoli, in virtù della quale era lecito prelevare *ad pias causas* la quarta parte dei beni mobili del defunto. A sostegno di tale tesi, il de Estrada si richiama ai decreti e alle costituzioni sinodali di alcune diocesi regnicole, tra le quali quelle di Salerno (1579), Brindisi (1613), Otranto (1642), Gallipoli (1660). In particolare, nel sinodo celebrato a Gallipoli, al tempo del vescovo Giovanni Montoya de Cardona (1659-1666) e dato alle stampe nel 1661, sulla base di varie fonti (tra le quali, il canone 13 della sess. 25 del Concilio di Trento, relativo alle sepolture), erano stati approvati alcuni decreti, che, nel rispetto della consuetudine della chiesa locale, regolavano la delicata materia delle sepolture (da negare, in virtù dei Sacri Canoni, a determinate categorie, tra le quali, infedeli, apostati, eretici, scismatici, bambini morti senza battesimo, scomunicati e interdetti pubblicamente, suicidi, morti in duello, inconfessi, pubblici peccatori impenitenti), mentre per la concessione e l'assenso alla sepoltura era necessaria la licenza *in scriptis* del vescovo o del vicario diocesano e il cui mancato rispetto poteva comportare anche la scomunica. Di rile-

⁴⁶ F. de Estrada, *Discursus iuridicus pro consuetudine qua Episcopi condunt testamenta animae in hoc Regno*. Una copia, senza indicazioni tipografiche, è stata da noi rinvenuta nell'Archivio della Curia Vescovile di Nardò (*Fondo Corrispondenza*).

vante importanza era il problema dei morti senza testamento, che, se in povertà («Pauperes et miserabiles personae»), potevano essere sepolti anche nella cattedrale; mentre, negli altri casi, si doveva rispettare la consuetudine «immemorabilis et rationabilis» della chiesa gallipolina e di molte altre diocesi del Regno, in virtù della quale «corpus non sepelitur, si prius Episcopus faciat testamentum ad pias causas», disponendo per l'anima del defunto di una quantità moderata di denaro, tenendo conto «temporis, loci, ac personarum conditione perpensa»⁴⁷.

Ulteriori elementi di sostegno alla prassi sono riscontrati dal de Estrada nelle stesse visite apostoliche, e particolarmente in quella effettuata nel 1627 dal vescovo venusino Andrea Perbenedetti nella diocesi di Lecce, nella quale il visitatore apostolico aveva riconosciuto, seppure limitata ai forestieri deceduti *ab intestato*, la prerogativa del vescovo di Lecce di fare il *testamento dell'anima*, a condizione che si rispettasse la quarta funeraria toccante al parroco della chiesa di sepoltura del morto⁴⁸.

Basata sulla *Praxis* genovesiana è, inoltre, l'asserzione che la consuetudine dei *testamenti dell'anima* trovava fondamento «in praesumpta mente decedentis, qui si casum inopinatae mortis praevidisset, aliquid pro anima sua, et in restitutionem forsitan male ablatorum, etiam si extarent haeredes, iuxta omnium generalem consuetudinem reliquisset». Il concetto della «praesumpta defuncti voluntas» è un tema centrale dell'analisi del de Estrada per il riconoscimento giuridico della validità del *testamento dell'anima*, disposto dal vescovo nella sua funzione di «Minister Dei» e «organum dictae voluntatis», in quanto «etiam extincto corpore viget voluntas in bonis»; e tale volontà, non espressa in vita, poteva essere eseguita solo dal vescovo, che, in tal modo, attraverso la «pia, et laudabilis consuetudo», avrebbe consentito alle anime dei morti all'improvviso e sospese nel purgatorio di ricevere i suffragi a espiazione delle pene inflitte. L'intervento vescovile, inoltre, non era in contrasto con il diritto naturale, che consentiva al padre di testare per il figlio minorenni; e, in tal senso, ancora più lodevole era la consuetudine in virtù della quale il vescovo, come «pater», disponeva per l'anima di colui che, colto da morte repentina, non aveva potuto pensare alla salvezza della propria anima, e anche nei casi in cui «disponere non voluit». A sostegno della propria tesi (supplenza vescovile), il de Estrada si richiama alle decisioni della Congregazione dei Vescovi e

⁴⁷ F. de Estrada, *Discursus iuridicus* cit.

⁴⁸ La visita è conservata nell'Archivio della Curia arcivescovile di Lecce, *Archivio del Capitolo cattedrale*, Decreti di visita apostolica di A. Perbenedetti, fol. 87.

Regolari («Episcopus tamquam pater communis ipsorum vices suppleat»)⁴⁹.

Altro punto spinoso era quello della volontà degli eredi dei morti intestati, da acquisire prima della redazione del *testamento dell'anima*. La questione si presentava assai delicata e conflittuale nei casi di opposizione parentale, per il cui superamento il vescovo poteva «etiam haeredem dissentientem coercere», a condizione però che si accertasse il manifesto dissenso, che, come raccomandato, il 5 febbraio 1591, dalla Congregazione con specifico riferimento all'operato del vescovo di Briatico, doveva essere chiaramente espresso e non supposto, onde evitare liti con gli eredi e conflitti giurisdizionali con le autorità civili (in particolare il Consiglio Collaterale), intervenute in più occasioni per ribadire che «La legge ha consentito che l'homo possa morire ab intestato, et non ci è legge naturale canonica o civile, che ordini, o consenta che il vivo habia da fare il testamento al morto»⁵⁰.

Un caso emblematico, in tal senso, era la «magna altercatio», insorta in Calabria, tra il vescovo di San Marco Antonio Migliori e la marchesa di Corleto Lucrezia Carafa, vedova del barone Ippolito Sanseverino, deceduto *ab intestato* e, per tale circostanza, i suoi beni patrimoniali erano stati oggetto di un acceso contenzioso innescato dalla volontà del vescovo di pretendere una somma consistente *pro anima* del defunto, corrispondente alla «quarta» dei beni mobili (stimata in alcune migliaia di ducati). Nonostante gli interventi vicereali che avevano ingiunto al Migliori di non molestare la vedova, il vescovo ricorse con estrema decisione ai «cartoni» di scomunica nei confronti di tutti coloro che si opponevano alle proprie richieste⁵¹. In particolare, il viceré, conte di Miranda, il 31 maggio 1588, ingiunse al vescovo di non pretendere «indistintamente» la «integra quarta parte de tutti li mobili» della ricca eredità Sanseverino, soprattutto se la somma pretesa non fosse stata utilizzata con finalità *pro anima e ad pias causas* («cosa molto empia, irrationabile, et grave corrottela repugnante alli Sagri Canoni et ad ogni legge civile, e naturale»), in quanto non si poteva imporre il testamento, soprattutto *post mortem*⁵². In riferimento a questo clamoroso caso, coinvolgente le massime autorità regnicole (il viceré e il Consiglio Collaterale), il de Estrada, pur soste-

⁴⁹ F. de Estrada, *Discursus iuridicus* cit.

⁵⁰ L'affermazione è del delegato della Real Giurisdizione, Fulvio di Costanzo, che così si espresse nel 1607 (Asn, *Delegazione della Real Giurisdizione*, vol. 177, fasc. 12, f. 2).

⁵¹ B. Chioccarello, *De Testamentis* cit., c. 43r-v.

⁵² Ivi, cc. 43v-44r, 50r.

nendo, senza alcun dubbio, la validità della consuetudine del *testamento dell'anima*, prendeva però le distanze dal vescovo calabrese in quanto «*praetendebat totam quartam partem mobilium, quae erat magni valoris*» e, soprattutto, «*proprio usu, non vero pro suffragio animae defuncti*»⁵³.

La controversia sul piano giurisdizionale, relativa alla vicenda calabrese, è utilizzata dal de Estrada per entrare nel merito delle disposizioni fatte dai vescovi per i morti *ab intestato*. In particolare, sulla base delle interpretazioni dottrinali (tra le quali quella di Paolo Squillante) e dei decreti della Congregazione dei Vescovi e Regolari, l'arcivescovo brindisino sostiene che l'intervento ecclesiastico «*non procedit in quocunque ab intestato moriente*», ma solo «*in eo tantum, qui repentina morte praeventus intestatus decessit*» (richiamandosi, in tal senso, alle costituzioni sinodali di Otranto e di Gallipoli). Al di là di ogni dubbio sul piano teorico e pratico, la consuetudine era fondata «*in praesumpta mente decedentis*», che, se non fosse stato colto da morte improvvisa, avrebbe certamente fatto lasciti per una buona morte cristiana. La circostanza di non aver potuto disporre *pro anima* è assunta come giustificazione dell'intervento suppletivo del vescovo, che, soprattutto in caso di negligenza degli eredi nel far celebrare servizi religiosi *post mortem*, disponeva per l'anima del defunto intestato, con la facoltà di poter estendere tale prerogativa anche nei confronti dei morti con testamento, che, per una serie di ragioni, non avevano voluto (pur avendone il tempo e la possibilità) fare alcun lascito *pro anima o ad pias causas*. La questione relativa al non aver potuto fare testamento per la morte improvvisa, che s'intrecciava con quella di non aver voluto disporre alcunché per la salvezza dell'anima, sollevava molti dubbi interpretativi sulla presunzione di ultima volontà⁵⁴. Per dare una risposta ai complessi quesiti sollevati, in particolare, dall'atteggiamento prepotente e abusivo del vescovo calabrese di San Marco, e per sciogliere i dubbi sul piano teorico e pratico, soprattutto la facoltà pretesa dall'episcopato di supplire la volontà del defunto (in nome del morto), era intervenuta, nel 1590, la Congregazione dei Cardinali che, nel merito della questione relativa alla presunzione di volontà salvifica («*in testamento facere voluerit, vel non potuerit*»), aveva concesso al vescovo la facoltà d'indurre, «*rationabiliter*», gli

⁵³ F. de Estrada, *Discursus iuridicus* cit.

⁵⁴ «*Quod praesumitur quemlibet Christi fidelem in sua ultima voluntate aliquam saltem partem bonorum in suffragium animae suae erogari velle, quod si vel casu, vel alia ratione in testamento facere noluerit, vel non potuerit*» (ivi).

eredi a far celebrare i suffragi per l'anima del loro parente, e, nel caso di negligenza o di opposizione, di supplire e disporre «eleemosinas, missas, vel alia opera pia», cercando di agire «per concordiam», e se non possibile, ricorrere a tutti i rimedi ritenuti necessari, anche alle censure ecclesiastiche⁵⁵.

L'intervento della Congregazione dei Cardinali non era stato risolutivo, anzi, per la chiara posizione favorevole ai vescovi, aveva reso ancora più acuto lo scontro con le autorità centrali napoletane e con gli stessi eredi, come attestano i numerosi casi di contrasto alla pratica dei *testamenti dell'anima*, registrati nel corso del XVII secolo⁵⁶.

L'alto livello di conflittualità spinse gli ambienti ecclesiastici a intervenire in maniera più organica nella delicata materia. In tal senso, degna d'attenzione è l'analisi condotta dal venosino Giovanni Battista De Luca (giurista, avvocato, sacerdote e cardinale nel 1681, a due anni dalla morte, avvenuta nel 1683), che, tra il 1669 e il 1673, diede alle stampe una ponderosa opera in 15 volumi (*Theatrum veritatis et justitiae*)⁵⁷, frutto della sua lunga esperienza forense in cause canoniche e civili. Le considerazioni del De Luca sulla legittimità della prassi dei *testamenti dell'anima* («An, et quando Episcopus concedere possit testamentum ad pias causas, sive, ut dicitur pro anima, pro morientibus ab intestato. Et quatenus possit, quomodo practicari debeat») erano state indotte dalla controversia sorta in seguito alla morte dello spagnolo Antonio de Ximenes, conte di Aranda, morto senza aver fatto testamento, e sul cui patrimonio, rivendicato dai suoi successori legittimi, l'arcivescovo aveva proceduto, come da antica consuetudine, a fare il testamento *in loco defuncti*⁵⁸, disponendo *ad pias causas* dell'ingente somma di 150.000 scudi. Nel

⁵⁵ F. de Estrada, *Discursus iuridicus* cit.; B. Chioccarello, *De Testamentis* cit., c. 45r.

⁵⁶ I documenti sono conservati in Asn, *Delegazione della Real Giurisdizione* (vol. 177, fascicoli 9, 12, 14, 26, 28; vol. 179, fasc. 59; vol. 180, fasc. 38; vol. 182, fasc. 30; vol. 183, fascicoli 47, 72; vol. 184, fasc. 50; vol. 185, fasc.8; vol. 187, fascicoli 9-10; vol. 188, fasc. 8; vol. 190, fascicoli 34, 82; vol. 191, fasc. 25; vol. 192, fasc. 17; vol. 199, fasc. 9. Un'analisi di tale documentazione è in F. Gaudio, *Tra consuetudine e abusi* cit., pp. 501-524.

⁵⁷ G.B. De Luca, *Theatrum veritatis et justitiae, sive decisivi discursus per materias. Seu titulos distincti, et ad veritatem editi in forensibus controversiis Canonice et Civilibus, in quibus in Urbe Advocatus pro una partium scripsit, vel consultus respondit. Liber nonus, cuius I. Pars de Testamentis, Codicillis, et ultimis voluntatibus; II: de Haerede, et Haereditate; III. de Legitima, Trebellianica, et aliis detractionibus. Cum nonnullis recentissimis Sacrae Rotae Romanae Decisionibus, qui antea in Supplementis extabant, suis locis optime adjectis*, Paolo Balleonio, Venezia, 1706.

⁵⁸ Sulla prassi dei testamenti *in loco defuncti* nella Spagna moderna (con particolare attenzione all'arcidiocesi di Saragozza), cfr. N. Rapún Gimeno, *La intervencion de la Iglesia* cit.

commentare tale pretesa, con riferimento alla *Praxis* genovesiana, De Luca osserva che, seppure ingiustificabile sulla base del diritto successorio romano («*Quamvis enim de jure prohibitum sit, ut unus pro altero testetur, adeo neque volens testator, possit eius voluntatem in illam alterius conferri*»), tuttavia non fosse proibito al vescovo di poter testare per l'anima e *in nomine* del defunto *ab intestato*, con il solo dubbio se l'osservanza della pratica dovesse essere «*immemorabilis, vel centenaria [...] vel potius sufficiat ordinaria praescriptio quadragenaria*». In virtù della consuetudine, il vescovo, come «*pater spiritualis*» per la salvezza delle anime, svolgeva una funzione suppletiva («*quod defunctus verisimiliter fecisset, vel factururus esset si resurgeret*»). Ciò nonostante, De Luca non lesina aspre critiche nei confronti di quegli ordinari diocesani che, per avarizia e corruzione, agivano «*luporum magis, quam pastorum*», ponendo in essere pratiche odiose, accanendosi sui cadaveri dei defunti, negando la sepoltura ecclesiastica⁵⁹, per costringere i parenti ad accettare l'imposizione vescovile, e provocando, in tal modo, «*horridum scandalum*», come aveva potuto riscontrare lo stesso De Luca («*ut Ego pluries vidi praticari*»). Il carattere immoderato ed esorbitante della disposizione vescovile «*non est in ipsa consuetudine, sed in modo illam practicandi*», come, del resto, aveva accertato, nel 1590, la stessa Congregazione dei Cardinali, che, «*auditis his clamoribus, non damnavit consuetudinem in genere, sed eius praxim moderari*». In particolare, s'imponeva al vescovo di tenere nella debita considerazione l'entità del patrimonio del defunto, l'eventuale indigenza dei figli e dei parenti, comportandosi «*tamquam bonus vir, non autem ex propria cervice*»⁶⁰.

Per De Luca (che si schierava dalla parte di coloro che nutrivano molti dubbi circa la legittimità di tale pratica), la consuetudine dei *testamenti dell'anima*, seppure in vigore in molte diocesi dell'Europa cattolica⁶¹, per i molteplici dubbi interpretativi, per l'irrazionalità, per l'empietà, per le ingiustizie nei confronti dei parenti, per l'uso personale

⁵⁹ Il 12 luglio 1570, il viceré duca d'Alcalá diede incarico al commissario Michelangelo de Melio d'accertare la veridicità di un grave fatto accaduto in Marianella, dove, in seguito alla morte *ab intestato* di una donna, il vescovo di Nola Filippo Spinola avrebbe preteso di «fare esso il testamento» e, per dare maggiore efficacia a tale imposizione, «non volse farla seppellire, et la fe' stare tanto insepolta che li cani si magnorno il suo corpo» (Asn, *Collaterale, Curiae*, vol. XXV, anno 1570, c. 78).

⁶⁰ B. Chioccarello, *Opera varia di materia giurisdizionale* cit., c. 24.

⁶¹ Per la diffusione della pratica dei testamenti *in loco defuncti* e *supra corpus* in Francia, Inghilterra e Spagna, cfr. N. Rapún Gimeno, *La intervencion de la Iglesia* cit., pp. 27 sgg.

(da parte di taluni vescovi) dei beni sottratti, per il ricorso alla volontà *captatoria* (rimessa all'arbitrio di un terzo)⁶², aveva perso il suo carattere di pia disposizione, trasformandosi «in abusum, atque in corruptelam». Per tutte queste ragioni, la consuetudine «deberet omnino aboleri»⁶³. Alle stesse conclusioni arriva il De Luca nell'altra sua importante opera (*Il Dottor volgare*):

In alcune parti d'Italia, e anche fuori, vi è una certa usanza, che quando uno muoia *ab intestato*, il Vescovo gli faccia il testamento, il quale volgarmente si dice per l'anima, cioè che con la dovuta proporzione della robbia lasciata, il Vescovo per suffragio dell'anima del morto, applichi a messe e ad elemosine, o ad altre opere pie quella parte che si stimi verisimilmente adattata alla volontà del morto, se avesse fatto il testamento. Ma perché tutte le buone introduzioni col tempo si corrompono, e passano in abuso, quindi segue che per gl'inconvenienti, i quali sogliono da ciò nascere, sarebbe forse cosa lodevole che tal facoltà si proibisse. Attesoché bene la Sacra Congregazione per li richiami avuti sopra ciò, ha provisto più volte, che si debba praticare con la dovuta moderazione, e soprattutto, che il Vescovo non ne possa applicare cosa alcuna a se stesso. Tuttavia la pratica insegna, che non è medicina sufficiente, e per conseguenza sarebbe meglio che ciò si proibisse affatto⁶⁴.

Le considerazioni del De Luca (abolizione della prassi dei *testamenti dell'anima*) erano certamente in controtendenza rispetto alle indicazioni delle autorità pontificie e della maggioranza dell'episcopato regnicolo⁶⁵, che, invece, difendevano la prassi, a condizione che si cercasse un accordo con gli eredi dei morti intestati, che l'entità della somma destinata *pro anima e ad pias causas* non eccedesse i

⁶² La volontà cattatoria («rimessa alla volontà altrui») non trovava, per De Luca, alcun sostegno giuridico: «Le ultime volontà non devono dipendere dalla volontà degli altri, a' quali solamente si può commettere il modo di praticare la volontà del morto»; cfr., dello stesso, *Il Dottor volgare* cit., p. 130.

⁶³ G.B. De Luca, *Theatrum veritatis et justitiae* cit., pp. 43-45.

⁶⁴ Id., *Il Dottor volgare* cit., pp. 126-127.

⁶⁵ Sulla base della documentazione attualmente consultata, l'unica diocesi che assunse un atteggiamento abolitivo era quella di Napoli al tempo dell'arcivescovo Mario Carafa. In particolare, il sinodo del 1569 e il concilio provinciale del 1576 avevano disposto che la consuetudine dei *testamenti dell'anima* dovesse essere «omnino de medio tollendam, etiam immemorabilem», e permessa solo a condizione che si tenesse conto del luogo, della qualità delle persone e del consenso esplicito degli eredi legittimi del defunto intestato, dalla cui massa patrimoniale il vescovo avrebbe potuto prelevare «aliquam pecuniae quantitatem moderatam», da dispensare «integre et sine ulla diminutione, et perceptione quartae» in opere pie e nella celebrazione di messe «in suffragium animarum eorum defunctorum» e da applicare «ad pios usus tantum» (cfr. M. Miele, *I concili provinciali del Mezzogiorno in età moderna*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2001, pp. 164-172).

limiti di moderazione e di ragionevolezza e che non fosse trattenuta dai vescovi per uso personale, e, soprattutto, che le liti tra i vescovi e i parenti dei deceduti senza testamento non comportassero, da parte delle autorità diocesane, il ricorso all'odiosa negazione della sepoltura ecclesiastica.

Negli anni seguenti, la Congregazione dei Vescovi e Regolari, «sentendosi di continuo nuove doglianze per diversi abusi»⁶⁶, nel merito della consuetudine, «antica e pia», del testamento «vulgarmente chiamato dell'anima», il 19 agosto 1678, in seguito a un ricorso presentato contro il vescovo di Frigento, per porre un freno alle «eccessività» commesse dagli ordinari diocesani prescrisse, com'era già avvenuto in altre occasioni, «forme e condizioni» da osservare da parte di quei vescovi che facevano il testamento in nome del morto intestato. Tra le condizioni, un posto di primo piano era riservato alla sepoltura dei cadaveri, che non doveva essere ritardata o negata nel caso di contestazione degli eredi all'esazione della somma disposta dal vescovo nel *testamento dell'anima*, «ma prontamente detti cadaveri si seppelliscano senza aspettarsi né il pagamento, né la promessa o sicurezza di pagare, e ciò sotto pena della sospensione a divinis de incorrersi ipso facto», la cui assoluzione era riservata alla stessa Congregazione. La pena della sospensione era minacciata anche nei confronti di quei vescovi che utilizzavano la «quarta canonica» a fini personali o «per la loro curia ed ufficiali», in quanto la somma doveva essere utilizzata «interamente per suffragio dell'anima del morto intestato, in tante messe ed opere pie, in conformità della divozione, che ha mostrata in vita l'istesso difunto intestato». Inoltre, gli ordinari, «con paterna discrezione» e «col consiglio degli heredi caritativamente e con espressione di tante messe e tali opere pie», avrebbero dovuto «disporre di poca quantità», non eccedente la ventesima parte (e comunque sino a un massimo di 100 scudi o ducati) del valore dell'intero asse patrimoniale del morto intestato, detratti i debiti gravanti sull'eredità⁶⁷.

Nella prima metà del XVIII secolo, la questione dei *testamenti dell'anima* venne anche discussa, il 4 maggio 1725, nel Concilio Provinciale Romano, che dedicò una seduta alla spinosa materia, approvando la proposta «di abbracciarsi, dove non sia, la lodevole consuetudine, che è nel Regno di Napoli, di farsi dal Vescovo il testamento dell'anima,

⁶⁶ Cfr., in tal senso, F. Gaudio, *Tra consuetudine e abusi* cit.

⁶⁷ Il testo è riprodotto in N. Rapún Gimeno, *La intervencion de la Iglesia* cit., pp. 179-181.

per que', che muoiono ab intestato»⁶⁸. Si legittimava, in tal modo, e si estendeva anche alle diocesi nelle quali non era praticato l'intervento vescovile nelle successioni *ab intestato*, un «abuso pur troppo insolente, ed insoffribile»⁶⁹, ch'era stato duramente, anche se con esiti non definitivi, avversato e contrastato dalle autorità vicereali napoletane con numerosi interventi, tra il Cinque e il Settecento, del Consiglio Collaterale (abolito nel 1735) a difesa della regia giurisdizione e degli interessi parentali dei morti senza testamento⁷⁰.

⁶⁸ Cfr. L. Fiorani, *Il Concilio romano del 1725*, Edizioni di storia e letteratura, Roma, 1978, p. 251.

⁶⁹ L'espressione è in P. Giannone, *Dell'Istoria civile del Regno di Napoli libri 40 scritti da Pietro Giannone giureconsulto, ed avvocato napoletano, tomo IV in cui contiensi la politica del Regno sotto Austriaci*, Niccolò Naso, Napoli, 1723, libro XXXIII, cap. IX, p. 233.

⁷⁰ Cfr. F. Gaudio, *La pratica dei testamenti dell'anima nel Regno di Napoli. L'esempio della diocesi di Lecce (secoli XVII-XVIII)*, «Ricerche di storia sociale e religiosa», XLI (2012), pp. 191-220; Id., *Tra Chiesa e Stato. La questione dei testamenti dell'anima nel Regno di Napoli in età moderna*, «Ricerche storiche», XLII (2013), pp. 3-62; Id., «Quest'abuso pur troppo insolente, ed insoffribile». *Le politiche giurisdizionali sui testamenti dell'anima nel Regno di Napoli (secoli XVI-XVIII)*, «Itinerari di ricerca storica», XXVII (2013), n. 1, n.s., pp. 95-108.